

Società cooperative

# Democrazia cooperativa e legislatori nazionali

di Emanuele Cusa

La democraticità delle cooperative costituisce la principale ragione del loro trattamento privilegiato rispetto alle altre forme imprenditoriali. In questo scritto si ipotizza che il giusto equilibrio tra legge e contratto da un lato e la collaborazione tra pubblica amministrazione e movimento cooperativo dall'altro possano concorrere a rendere democratiche le cooperative (\*).

## 1. Funzione sociale e democrazia cooperativa

L'opinione pubblica, i legislatori nazionali europei, la stessa Unione europea si aspettano che le cooperative siano democratiche.

A mio parere, la democraticità delle cooperative costituisce la principale ragione del loro trattamento privilegiato rispetto alle altre forme imprenditoriali.

La democraticità dell'organizzazione è motivo di privilegio probabilmente in ragione del seguente assioma, spesso inespresso: se la democrazia è un valore nella sfera politica, la democrazia è un valore anche nella sfera economica.

Questo assioma è alla base del particolare riconoscimento dell'impresa cooperativa nelle Costituzioni di taluni Stati membri dell'Unione, come la Spagna, il Portogallo e, naturalmente, l'Italia.

Soffermandomi sul nostro ordinamento, il fatto che la Costituzione italiana riconosce la funzione sociale alla cooperazione significa innanzi tutto che l'organizzazione cooperativa ha caratteristiche tali da permettere l'inveramento dei principi fondamentali del nostro convivere civile.

In particolare, se colleghiamo l'art. 45 Cost. all'art. 2 Cost., possiamo osservare come la democrazia cooperativa sia autentica, se, fondamentale, contribuisce a sviluppare le «personalità» dei suoi soci; sviluppo, quest'ultimo, che si dovrebbe poi coniugare armonicamente con lo sviluppo del territorio in cui queste persone e la loro cooperativa operano.

Il trattamento privilegiato delle cooperative può essere anche di natura fiscale, come ha ritenuto in

via provvisoria la stessa Commissione europea il 17 giugno 2008. Tuttavia, questa autorità comunitaria ha espressamente dichiarato nel suo comunicato stampa che il trattamento fiscale privilegiato diventa illegittimo aiuto di Stato, qualora la cooperativa beneficiaria dovesse assomigliare sempre «di più ad un'impresa lucrativa» e, soprattutto, qualora i suoi soci non partecipassero «realmente» alla vita sociale.

Ma che cosa significa partecipare realmente alla vita sociale?

Significa che la cooperativa non dovrebbe accontentarsi di una democrazia solo formale, ma dovrebbe costantemente tendere verso la realizzazione di una democrazia sostanziale.

Questa tensione è espressamente imposta dal nostro legislatore, là dove prevede che lo speciale control-

### Nota:

(\*) Il presente scritto riproduce il testo della relazione (con lo stesso titolo) presentata a Bologna il 18 settembre 2009 all'interno del Convegno *La legislazione cooperativa in Europa: modelli generali, sistema delle agevolazioni e dei controlli*, organizzato dall'Università degli Studi di Bologna. I dati riportati in questo scritto - fornitimi da Carlo Quattrocchi, responsabile dell'Unità Operativa Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello sviluppo economico - tengono conto soltanto delle cooperative con un fatturato positivo che hanno adempito nel 2008 all'obbligo di deposito presso il registro delle imprese del C17 Modello Albo Cooperative; questo modello tra l'altro serviva (almeno fino al 2009) per trasmettere annualmente al predetto registro e all'albo delle società cooperative i dati contabili di ciascuna cooperativa; dunque, i dati in parola si riferiscono ai bilanci relativi all'esercizio contabile 2007. Segnalo altresì che, sempre da tali dati, si ricava che circa due cooperative su cinque non hanno presentato il C17 contenente i dati contabili relativi all'esercizio 2007; a fine 2008, infatti, risultavano iscritte nell'Albo delle Società Cooperative oltre 79.000 cooperative, mentre erano state 46.534 cooperative ad avere presentato nel 2008 il modello C17 con allegati i loro dati contabili.

lore delle cooperative (il revisore cooperativo) deve verificare la presenza - in qualsiasi cooperativa, anche se non agevolata fiscalmente (come è quella a mutualità non prevalente) - di una «reale partecipazione dei soci alla vita sociale» (art. 4, comma 1, lett. a, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220). Ancor più esplicitamente nella disciplina delle banche di credito cooperativo (BCC) - le cooperative a cui è imposto il più alto tasso legale di democraticità, specialmente in ragione del fatto che non possono derogare al voto capitaro - è precisato che il revisore cooperativo deve «accertare che la cooperativa sia dotata dei presupposti strumentali (...) che consentano ai soci la partecipazione attiva alla vita sociale (...) senza compromettere l'esercizio dei diritti di espressione, di voto e di candidatura in capo al socio» (dal modello di verbale di revisione valevole per le BCC, approvato con D.M. 22 dicembre 2005).

## 2. La legge di fronte alla democrazia cooperativa

Una volta appurato che i legislatori nazionali, almeno quelli dell'Unione europea, dovrebbero presupporre un necessario rapporto tra cooperazione autentica e reale partecipazione dei operatori, propongo un sintetico quadro delle diverse discipline nazionali sulla democrazia cooperativa.

Dall'esame di alcuni ordinamenti nazionali ho tratto la conclusione che è stato regolato sostanzialmente nello stesso modo il carattere democratico delle cooperative.

Essenzialmente, i legislatori si muovono in materia lungo due direttrici.

La prima direttrice è caratterizzata soprattutto dall'espressa regola generale del voto capitaro, certamente il requisito capace di garantire un'eguaglianza formale tra i soci della cooperativa. Così prevedendo, le leggi nazionali si uniformano a ciò che da sempre caratterizza il movimento cooperativo internazionale, come attestano le successive consolidazioni dei principi cooperativi realizzate dall'Alleanza Cooperativa Internazionale, l'ultima delle quali è avvenuta nel 1995 (con l'approvazione della Dichiarazione di identità cooperativa).

Tuttavia, è crescente il numero degli Stati europei che hanno derogato al voto capitaro, con riferimento non solo al tradizionale socio cooperatore, ma anche al poliedrico nuovo socio finanziatore. Deroghe al voto capitaro finalizzate prevalentemente a garantire all'impresa cooperativa o più efficienza organizzativa, o più finanziamenti; deroghe,

quelle appena ricordate, tuttavia disciplinate in modo da evitare che la cooperativa diventi un'oligarchia o addirittura una monarchia dei soci con voto plurimo.

La seconda direttrice consiste nella previsione di una serie di accorgimenti tecnici - normalmente dispositivi - volti a facilitare la partecipazione personale dei soci alla vita sociale e, specialmente, al procedimento assembleare; il che può spiegarsi in base al fatto che l'assemblea è l'unico organo sociale al quale possono partecipare tutti i soci con diritto di voto.

Tra questi accorgimenti ne ricordo sei:

(i) i tetti alle deleghe di voto, tra i quali ricordo quello previsto dal legislatore tedesco, corrispondente a non più di due deleghe attribuibili ad uno stesso socio (§ 43, Abs. 3, *Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften vom 1 Mai 1889*, d'ora innanzi *GenG*); tetti che si giustificano in base all'assunto che nelle cooperative occorre non solo garantire la partecipazione diretta del socio, ma anche evitare l'acquisto di posizioni egemoni ottenute mediante l'incetta di procure;

(ii) un catalogo di materie di spettanza esclusiva dell'assemblea, di modo da costringere gli amministratori a coinvolgere i soci in alcune scelte (di norma collegate con le gestioni mutualistiche);

(iii) una serie di diritti di informazione e di controllo riconosciuti a singoli soci o a quote minoritarie degli stessi, in modo da assicurare ai proprietari dell'impresa un esercizio consapevole dei loro diritti, specialmente quelli di intervento e di voto in assemblea;

(iv) il voto segreto nell'elezione delle cariche sociali (espressamente ammesso nell'assemblea generale, ad esempio, dal legislatore francese con l'art. 8, *Loi n. 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération*), ritenendosi che la segretezza del voto, garantendo la libertà del votante, può migliorare il carattere democratico della cooperativa;

(v) l'intervento in assemblea mediante videoconferenza, oppure l'espressione del voto per corrispondenza o in modo elettronico, dovendosi sempre facilitare la partecipazione personale del socio;

(vi) le assemblee separate, sulle quali mi soffermerò tra breve.

Gli accorgimenti appena descritti sono quasi tutti salomonicamente contenuti negli artt. 52 ss. del regolamento comunitario n. 1435/2003 sulla società cooperativa europea (regolamento SCE), a dimostrazione del fatto che i vari Stati dell'Unione europea concordavano sui possibili modi per concretizzare la democraticità delle cooperative.

L'utilizzo anche contemporaneo di tutti gli strumenti dianzi elencati non garantisce però che vi sia la reale partecipazione dei soci alla vita sociale. In effetti, il socio di cooperativa non ha (almeno nel nostro ordinamento) il dovere legale di partecipare alla vita sociale.

Tuttavia, il diritto cooperativo (certamente quello italiano) prevede in capo alla cooperativa il dovere di predisporre una struttura idonea a favorire la partecipazione paritaria e consapevole di tutti i soci alla vita sociale. Dunque, specialmente in presenza di compagini sociali numerose o disperse sul territorio, la cooperativa, al fine di arginare il più possibile l'assenteismo dei soci, deve sia facilitare ed incentivare l'esercizio dei diritti di intervento e di voto, sia assicurare il loro esercizio in modo consapevole. Per l'esercizio consapevole dei diritti sociali non basta però offrire ai soci un'adeguata informazione, ma è necessario anche una correlata loro formazione; in effetti, la prima, senza la seconda, può, in alcuni casi, essere inutile, non potendo l'informazione data, quand'anche adeguata, essere pienamente compresa. La formazione dei soci è addirittura obbligatoria in alcuni ordinamenti, tra i quali rammento quello statale spagnolo, ove l'art. 58.1 *Ley de Cooperativas*, n. 27/1999, de 16 julio 1999 impone a ciascuna cooperativa di destinare almeno il cinque per cento degli utili netti al *fondo de educación y promoción*.

### 3. Alcuni dati sul numero dei soci nelle cooperative italiane

Più aumenta la dimensione della compagine sociale, più aumenta l'utilità degli accorgimenti tecnici idonei a rendere le cooperative realmente democratiche. Il che risponde ad un'esperienza comune a tutti: più cresce il numero di persone esercenti un dato diritto partecipativo, più è difficile esercitare tale diritto. Dunque, come d'altra parte ritiene anche la Commissione europea, principalmente le cooperative con ampie compagini sociali devono attivarsi per garantire una reale partecipazione dei soci alla vita sociale; nelle piccole, invece, sempre che siano vere cooperative, i soci dovrebbero naturalmente partecipare alla vita sociale.

Se si condivide il ragionamento appena riportato, si dovrebbe essere ottimisti sulla presenza di una democrazia reale nelle cooperative italiane, poiché la gran parte di esse ha una compagine sociale assai ridotta.

In effetti, sulla base dei dati elaborati dal Ministero dello Sviluppo economico, su un totale di 39.279

cooperative, 35.012 (di cui 12.237 hanno meno di 9 soci) hanno meno di 21 soci, 2.189 hanno tra 21 e 50 soci, 995 hanno tra 51 e 100 soci e, da ultimo, 1.082 (di cui 9 hanno più di 3.000 soci) hanno più di 100 soci. Dunque, dai predetti dati risulta che il 2,75% delle cooperative ha una compagine sociale numerosa (costituita da più di 100 soci), mentre l'89,14% delle stesse ha meno di 21 soci.

Nonostante la maggioranza delle cooperative abbia una compagine sociale assai ridotta, segnalo la tendenza, anche tra le cooperative, di una significativa crescita dimensionale delle relative imprese. Con l'ovvia conseguenza che, non di rado, crescono pure proporzionalmente le dimensioni delle compagini sociali, specialmente quando detta crescita è discesa da fusioni, non di rado verificatesi nei settori agricolo (in particolare, tra le cooperative di trasformazione) e bancario (sia tra banche popolari, sia tra BCC).

La crescita dimensionale delle imprese cooperative è spesso dovuta alla necessità di raggiungere grandezze che consentano alle cooperative di stare su mercati sempre più competitivi e sempre più internazionali. Tuttavia, proprio la presenza di cooperative in questi mercati (l'esempio più emblematico è senza dubbio quello della grande distribuzione), ha non di rado causato attacchi contro le cooperative da parte dei competitori di queste ultime, le quali, a detta dei loro detrattori, sarebbero ingiustamente privilegiate dal potere pubblico.

### 4. Il contratto di fronte alla democrazia cooperativa

#### 4.1. Democrazie e compagini sociali

Se è vero che qualsiasi cooperativa ha il dovere di predisporre una struttura idonea a favorire la partecipazione paritaria e consapevole di tutti i soci alla vita sociale, questo dovere ha un contenuto assai diverso in una cooperativa di lavoro con venti soci, in una banca di credito cooperativo con più di ventimila soci (come è la BCC di Alba) o in una cooperativa di consumo con più di un milione di soci (come è Unicoop Firenze).

Per le cooperative di grosse dimensioni osservare il loro necessario carattere democratico comporta spese certamente significative, soprattutto se paragonate a quelle delle cooperative con compagini di piccole o medie dimensioni. Ciononostante, queste maggiori spese dovrebbero essere compensate dai maggiori guadagni derivanti dalla raggiunta dimensione dell'impresa cooperativa e dalle conseguenti economie di scala. In ogni caso, i denari utilizzati

per realizzare una reale democrazia nelle grosse cooperative sono ben spesi, poiché, oltre a consentire l'osservanza della legge, contribuiscono a rendere più efficiente l'organizzazione che li spende; in effetti, i soci possono meglio monitorare l'operato degli amministratori, specialmente nel perseguimento dello scopo mutualistico.

#### **4.2. I regolamenti assembleari ed elettorali**

I regolamenti assembleari ed elettorali, le assemblee separate e le riunioni informali sono certamente annoverabili tra gli strumenti capaci di migliorare la partecipazione dei soci in cooperative con compagini sociali ampie o comunque complesse.

I regolamenti assembleari ed elettorali, attraverso la procedimentalizzazione della partecipazione nei lavori assembleari, dovrebbero garantire i soci nei loro diritti partecipativi, difendendoli anche da possibili comportamenti arbitrari di alcuni soci, magari anche amministratori, eventualmente appoggiati da una parte dei dipendenti della cooperativa.

Gli stessi regolamenti potrebbero però essere approvati per ostacolare una reale partecipazione dei soci.

Per spiegarmi meglio esemplifico coi regolamenti elettorali. Questi regolamenti, se rettamente intesi, dovrebbero avere come scopo precipuo quello di predisporre una procedura chiara e trasparente finalizzata a realizzare un'efficace selezione dei migliori candidati alle cariche sociali. Ciononostante, il regolamento elettorale potrebbe essere concepito per ostacolare il ricambio degli amministratori o per consentire ad entità esterne alla compagine sociale di incidere nella selezione dei candidati.

#### **4.3. Le assemblee separate**

Le assemblee separate corrispondono all'istituto ideato dal movimento cooperativo internazionale per realizzare forme adeguate di democrazia indiretta in presenza di compagini sociali particolarmente ampie e/o sparse sul territorio. Dunque, grazie alle assemblee separate (all'estero denominate assemblee dei delegati o assemblee sezionali), si può frazionare la compagine sociale in modo che sia facilitata la partecipazione personale dei soci e/o sia declinata con più efficacia la mutualità in ragione dei diversi territori da cui provengono (o dei diversi interessi di cui sono portatori) i soci.

Nel 2003 il legislatore italiano ha imposto (con il secondo comma dell'art. 2540 c.c.) le assemblee separate alle cooperative con determinate imprese (esercitate cioè in più province o realizzanti più gestioni mutualistiche) e compagini sociali (formate,

rispettivamente, da più di tremila o cinquecento soci). Il che è in palese controtendenza rispetto a quanto previsto dalla gran parte degli altri legislatori, ove il superamento di certe soglie quantitative (ad esempio, corrispondenti a millecinquecento soci in Germania *ex* § 43a, *Abs.* 1, *GenG*, o a cinquecento soci nell'ordinamento comunitario *ex* art. 63, par. 1, regolamento SCE), più semplicemente, fa sorgere la facoltà di prevedere statutariamente tali assemblee.

Nonostante diverse cooperative italiane siano obbligate a disciplinare e a convocare le assemblee separate, la relativa prassi è assai deludente, forse perché molti operatori le considerano come un'inutile complicazione del procedimento assembleare, capace soltanto di moltiplicare i vizi di questo procedimento. Per quanto mi consta, poi, nel nostro Paese si ricorre alle assemblee separate solo se obbligati, convocandole poi con un ordine del giorno esattamente corrispondente a quello della successiva assemblea generale.

Contrariamente alla dottrina maggioritaria (ma conformemente alla concezione delle assemblee separate normalmente presupposta negli ordinamenti cooperativi europei e in quello comunitario con l'art. 63 regolamento SCE), ho cercato di dimostrare altrove che l'attuale disciplina civilistica consente di concepire le assemblee separate anche come semplici comizi elettorali, ossia organi competenti ad eleggere per un certo tempo i delegati che andranno poi a costituire l'assemblea generale. Tuttavia, nel regolare statutariamente le assemblee separate, bisogna sempre garantire ai soci deleganti un'adeguata e periodica informazione sull'andamento delle assemblee generali.

Segnalo inoltre che le legislazioni europee disciplinano normalmente le assemblee separate in modo assai flessibile. Come esempio di detta flessibilità ricordo la legislazione cooperativa tedesca (oggetto nel 2006 di una tra le più importanti riforme intervenute durante la sua storia ultracentenaria), la quale, similmente a quella italiana, ha previsto che, accanto all'unica assemblea dei delegati, possa permanere l'assemblea generale; il che può stabilirsi statutariamente, fissando le materie di competenza dell'assemblea generale e quelle di competenza dell'assemblea dei delegati (§ 43a, *Abs.* 1, *Satz* 2, *GenG*). Lo stesso legislatore teutonico ha inoltre espressamente previsto che un decimo dei soci può in ogni momento chiedere che si deliberi sull'eliminazione dell'assemblea dei delegati (§ 43a, *Abs.* 7, *GenG*), essendo in detto ordinamento sempre facoltativa la presenza di quest'ultima.



#### 4.4. Le riunioni informali dei soci

A fianco o in alternativa alle assemblee separate, i cooperatori hanno concepito riunioni informali dei soci (spesso denominate assemblee territoriali, preassemblee, sezioni soci o comitati soci) volte a rendere partecipi alla *governance* cooperativa una più ampia platea di soggetti, pur nel rispetto della ripartizione di competenze tra organi sociali.

Questi organismi, necessariamente di natura solo consultiva, potrebbero tra l'altro facilitare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- (i) una migliore collaborazione con il *management* nel promuovere la cooperativa sul territorio e nel monitorare la soddisfazione dei clienti e dei cittadini circa l'attività della cooperativa;
- (ii) una migliore e partecipata propaganda elettorale riservata in modo paritario a tutti i candidati, oppure una migliore selezione delle stesse candidature (magari anche a seguito di una votazione) sulla base della loro appartenenza a un dato territorio, oppure una trasparente costruzione di alleanze tra alcuni candidati, i quali potrebbero poi presentarsi agli elettori come una lista coesa con un programma gestorio sufficientemente articolato;
- (iii) una più costruttiva e serena discussione tra i soci, fuori dalle formalità assembleari e dalla necessità di prendere decisioni, la quale potrebbe comporre possibili contrasti nella compagine sociale o comunque agevolare il confronto tra i soci; il che dovrebbe poi facilitare i lavori della vera e propria assemblea.

#### 5. Promozione e controllo sul carattere democratico

Già ricordavo che nei vari ordinamenti (ma specialmente nel nostro) v'è un interesse pubblico a che la cooperativa mantenga sempre le proprie caratteristiche strutturali, tra le quali spicca certamente la sua democraticità.

In Italia, vista la naturale difficoltà di avere un'effettiva democrazia cooperativa, è stato opportunamente previsto che l'intervento della pubblica amministrazione non si limiti a verificare la democraticità cooperativa, ma fornisca anche « agli organi di direzione e di amministrazione [...] suggerimenti e consigli per migliorare [...] il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale » (art. 4, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 220/2002).

Tuttavia, la vigilanza pubblica sulle cooperative è attualmente in crisi.

Dunque, volenti o nolenti, un ruolo sempre più im-

portante dovrà essere svolto dalle riconosciute associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, alle quali lo Stato e gli enti locali, attuando la sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, Cost., hanno delegato da tempo la vigilanza sulle cooperative.

Tali associazioni, attualmente, vigilano le sole cooperative ad esse aderenti, ma, in futuro, sulla base di apposite convenzioni attualmente già sottoscrivibili (ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 220/2002), potranno vigilare anche quelle non aderenti ad alcuna associazione, le quali costituiscono la maggioranza delle cooperative iscritte nel registro delle imprese.

Per rafforzare il ruolo sussidiario delle associazioni in parola, ma anche per razionalizzare la vigilanza (almeno ordinaria) sulle cooperative, *de iure condendo*, sarebbe quanto mai opportuno introdurre l'adesione obbligatoria di qualsiasi cooperativa ad una associazione di rappresentanza, non essendo ciò ostacolato da alcuna norma (nemmeno costituzionale), adottandosi così un'opzione legislativa da decenni collaudata nell'ordinamento cooperativo tedesco.

A prescindere dall'attuale crisi dello Stato controllore, penso comunque che, in materia di *governance* societaria e di democrazia cooperativa in particolare, l'intervento del movimento cooperativo organizzato dovrebbe essere sempre più efficace di quello della pubblica amministrazione; sicché, se si garantisce una consapevole e paritaria partecipazione di tutte le componenti del movimento cooperativo nel predisporre le regole contrattuali da rispettare dalle cooperative, sono certo che ciascuna cooperativa e l'intero sistema cooperativo possono darsi, ciascuno nel proprio ambito, la migliore disciplina possibile, ovvero un'autodisciplina con questo triplice scopo:

- (i) coniugare l'efficienza dell'impresa con la salvaguardia dell'identità cooperativa;
- (ii) correggere e, se necessario, sanzionare le negligenze componenti del movimento cooperativo;
- (iii) rendere sempre più coeso e solidale l'intero sistema.

Esempi significativi di come possa funzionare efficacemente l'intervento consulenziale/revisionale appena auspicato sono i seguenti tre documenti elaborati dal movimento cooperativo organizzato.

Il primo corrisponde ai *Principi di comportamento di governo societario*, approvati il 25 novembre 2008 dall'associazione di rappresentanza delle cooperative di servizi aderenti alla Lega Nazionale delle

Cooperative e Mutue (Legacoop), dai quali ricavo quattro significativi aspetti:

(i) la fissazione dei principi volti a migliorare la *governance* e la democraticità delle cooperative aderenti all'associazione comporta la predisposizione di una sorta di loro codice di autodisciplina;

(ii) l'obbligo per le cooperative aderenti di rispettare detti principi;

(iii) l'obbligo per gli amministratori delle cooperative aderenti di spiegare l'osservanza o l'inosservanza dei tali principi, facendo sì che l'annuale relazione sulla gestione diventi anche una relazione annuale sulla *governance* societaria, sulla falsariga di quanto da tempo predispongono le società con azioni quotate nei mercati regolamentati;

(iv) l'accertamento periodico circa l'osservanza dei principi da parte dei revisori di Legacoop, in sede di revisione cooperativa.

Gli altri due documenti sono stati approvati recentemente dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane, alla quale aderiscono la quasi totalità delle BCC: il regolamento assembleare tipo e le *Linee guida per la compilazione del verbale per la revisione cooperativa sulle BCC*; il primo, contenente una serie di regole minimali capaci di coniugare il carattere democrati-

co della cooperativa con la sana e prudente gestione della banca, è ritenuto dalla predetta associazione di rappresentanza «un *corpus* normativo valido ai fini di una positiva valutazione da parte dei revisori cooperativi»; il secondo contiene invece una dettagliata *checklist* degli aspetti che i revisori devono verificare per accertare, tra l'altro, se v'è una reale democrazia interna nella cooperativa.

## 6. Conclusione

La democrazia cooperativa, come quella politica, è difficile da realizzare; inoltre, la democrazia, una volta realizzata, va conservata.

Al fine di realizzare e conservare un sufficiente grado di democraticità nelle cooperative, almeno in quelle appartenenti al movimento cooperativo, è necessaria una proficua collaborazione tra il settore pubblico e quello privato. Ma ciò non basta, atteso che i veri protagonisti della democrazia cooperativa sono gli stessi operatori; costoro, allora, devono essere resi consapevoli del fatto che il loro contributo, anche critico, è essenziale per la loro cooperativa, poiché concorre a migliorarne l'organizzazione alla quale hanno deciso volontariamente di aderire.

### LIBRI



## Insolvenza transfrontaliera e giurisdizione italiana

Competenza internazionale e riconoscimento delle decisioni

di Patrizia De Cesari – Galeazzo Montella

Il volume si propone di offrire all'operatore pratico un quadro dell'attuale normativa sull'**insolvenza transfrontaliera**, quella cioè che si estende al di là dei confini di un solo Stato, nella duplice dimensione nazionale e comunitaria.

In particolare gli Autori si soffermano:  
– sulla **competenza internazionale** ad aprire le procedure di insolvenza ed al conseguente **riconoscimento** delle relative **decisioni**;  
– sulla **giurisprudenza**, oltre che **italiana** e della **Corte di giustizia CE**, anche dei giudici interni degli altri Paesi membri dell'Unione europea.

Sotto questo profilo, l'opera si presenta come di rilevante novità e rappresenta un *unicum* nel panorama editoriale.

Il volume si rivolge a magistrati, avvocati e curatori fallimentari.

Ipsoa 2009, pagg. 288, € 29,00  
Cod. 102075

#### Per informazioni e acquisti

• Servizio Informazioni Commerciali

(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)

• Agente Ipsoa di zona ([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))

• <http://shop.wki.it/ipsoa>